**TAR Lombardia, Brescia Sez. I n. 207 del 1/03/2013 – Pres. Petruzzelli – Est. Mosconi – Ric. C. S. Spa c. Provincia di Bergamo**

**Rifiuti -** Quando una prescrizione sulle analisi è sproporzionata e comprimente l’iniziativa aziendale?*Una prescrizione contenuta in un’autorizzazione che imponga, ad ogni singolo conferimento di rifiuti e perciò per ogni partita in entrata, una particolare analisi chimica, praticamente su ogni pezzo, assume le caratteristiche della sproporzionalità e della non inerenza ed eccessivamente comprimenti l’iniziativa aziendale anche sotto il profilo economico.*

FATTO e DIRITTO  
1. L’autorizzazione provinciale menzionata in epigrafe, relativa ad una attività di recupero di rifiuti, viene censurata in parte qua e precisamente con riferimento alle contenute prescrizioni nn. 12 e 13 la ove, per varie tipologie di rifiuti medesimi in entrata nell’impianto (v. cod. CER inerente), viene imposta, ad ogni relativo conferimento singolo e perciò per ogni partita in entrata medesima, una particolare analisi anche chimica su, praticamente, ogni pezzo.  
2. Tale complessa operazione di riscontro chimico-analitico viene definita dalla ricorrente come sproporzionata e del tutto fuori luogo, non prevista da alcuna norma tecnica eventualmente applicabile alla codifica CER richiamata, con asserito specchio di pericolosità (CER: 16.02.14, 16.02.16, 17.04.11 e 20.01.36).  
2.1 Il relativo motivo di censura richiama una inesatta applicazione dell’art. 4 par. 1 Dir. CE 98/08, degli artt. 179 1° c. e 187 del D. l. vo n. 152/06, dell’art. 3 della legge n. 191/90, rinvenendo altresì nel comportamento formale su descritto l’insistenza di plurimi profili di violazione delle varie sfaccettature sintomatiche del vizio di eccesso di potere. Nel conteso medesimo di tale enunciazione si sostiene anche la violazione della D.G.R.L. VIII/10222/09.  
3. All’argomentare così introdotto ha partitamente controbattuto la Provincia di Bergamo, qui costituitasi in giudizio. La medesima, nel corpo del proprio intervento scritto, assume poi l’usualità delle qui criticate prescrizioni.  
4. Introitata una la prima volta la causa (U.P. 8.2.2012), ha fatto seguito la nomina di un CTU affinché lo stesso (O.I.C. 301 del 27.2.2012):  
“*Riferisca il consulente se le regole tecniche della miglior scienza ed esperienza dell’attuale momento storico impongano, o comunque suggeriscano prudenzialmente, di effettuare l’analisi su ogni partita di rifiuti codici CER 160214, 160216, 170411, 200136 (e relativi codici a specchio) in entrata in impianti di recupero di rifiuti quali quelli oggetto del ricorso.  
Riferisca se sul punto esistano norme tecniche, anche non di applicazione cogente, predisposte da organismi interni o internazionali.  
Riferisca quale sia la prassi amministrativa del trattamento in impianti di recupero di rifiuti quali quelli in esame, e se in particolare la previsione sull’obbligo di analisi di ogni partita di rifiuti in entrata sia imposta soltanto dalla provincia di Bergamo o anche da altri enti pubblici*”;  
5. Altrimenti intervenuto il deposito della così comminata relazione (23.5.2012) la causa, dopo che le parti tutte hanno avuto modo di replicare e controreplicare più volte, anche per gli aspetti tecnici e pur intorno alle conclusioni del CTU ed all’inerente percorso valutativo di quest’ultimo medesimo, è tornata in discussione in data 13.2.2013 e poi rispedita in decisione.  
6. Il Collegio non condivide le argomentazioni e le conclusioni della Provincia di Bergamo.  
6.1 Ed invero il CTU, alle cui diverse conclusioni ci si riporta facendole proprie in questa sede quale motivazione anche perché non si intravedono particolari ragioni contrarie, ha ampliamente dimostrato che le qui criticate prescrizioni, in relazione al caso di specie, sono del tutto inusuali, tecnicamente inapplicabili pur allo stato della scienza e della pratica di specie stessa con probabilità di pervenire anche a risultati ed analisi non definitori, fuorvianti e perplessi.  
6.2 Se dunque, da un lato ed in astratto, prescrizioni siffatte sembrano potersi ritenere tese a praticare il principio comunitario di prevenzione e cautela, dall’altro, tuttavia, le stesse in concreto appaiono del tutto inusuali, non certe nel loro risultato utile ed altresì non imponibili normativamente. Se ne deve dedurre che, nel caso medesimo, le stesse assumono le caratteristiche della sproporzionalità e della non inerenza e che, comunque, le medesime siano fuori luogo ed eccessivamente comprimenti l’iniziativa de qua anche sotto il profilo economico. Inoltre le stesse mancano di una più che puntuale motivazione ed istruttoria al fine di giustificarne la relativa ristrettezza prescrittiva. Resta poi il fatto che il CTU non ha rinvenuto prescrizioni analoghe fornite da altri Enti locali e la Provincia di Bergamo ha solo declinato apoditticamente il contrario pur con riguardo al proprio territorio. Inoltre va ricordato che la su menzionata delibera della Giunta regionale non va nel senso prefigurato dalla Provincia di Bergamo (v. per utili spunti vari: TAR Abruzzo Pescara n. 403/12 e 325/12)   
7. Soccorrono sufficienti motivi per compensare le spese di lite, data anche la validità astratta dell’iniziativa provinciale. Nel mentre le spese per la consulenza possono essere divise a metà tra le parti, come da dispositivo.